

Circolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Statuto ed atto costitutivo

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Di Roma 1

Registrato in data 20/11/09 Serie 3
di 26518 Versati € 1250

Il Dirigente dell'Area Servizi

Art. 1

(Costituzione del Circolo dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. I signori (Soci fondatori) Ascione Elena, Baldetti Valentina, Bassetti Maria Teresa, Bruno Paolo, Calabrese Loretta, Caputo Vincenzo, Carnevale Franco, Causarano Piero, Ciccomartini Antonella, Ciofi Carlo, Ciofi Roberto, Colasanto Michelina, Contessa Sergio, Di Rocco Rosalba, Donatiello Andrea, Ferranti Daniela, Frasca Stefania, Gulino Angelo, Iannucci Raffaella, Lalli Luigino, Masella Giuseppe, Migliore Stanislao, Monfrinotti Tonino, Montano Filiberto, Olivieri Giampiero, Pacifici Maria Antonella, Palmucci Anna, Pedrola Laura, Perone Cesare, Pignalberi Ernesto, Pizzi Giorgio, Ricciardi Francesco, Rosa Maddalena, Vergari Alfredo, Vergari Giovanni, costituiscono nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Circolo Presidenza del Consiglio dei Ministri", di seguito "Circolo PCM".
2. Il Circolo PCM è un'associazione dotata di autonomia finanziaria, promuove iniziative volte al perseguimento di finalità sociali, di solidarietà, di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo dilettantistico, esclusa ogni finalità di lucro.
3. Il Circolo PCM può prestare la propria collaborazione, nell'ambito delle finalità, previste dal presente Statuto, ad altri organismi pubblici o privati; può aderire, altresì, ad associazioni le cui finalità siano analoghe o conformi alle proprie.
4. L'Assemblea dei Soci fondatori, composta dalla totalità dei fondatori, ha le competenze previste per l'Assemblea dei soci di cui allo Statuto.
5. I Soci fondatori del Circolo decidono di nominare Presidente il sig. Pizzi Giorgio che avrà il compito di portare a compimento tutte le formalità amministrative necessarie allo scopo della costituzione.
6. I componenti del Consiglio direttivo, dei collegi dei revisori e dei probiviri sono nominati dall'Assemblea nella prima riunione utile dopo la costituzione formale del Circolo. Il Presidente del collegio dei revisori e il Presidente del collegio dei probiviri sono nominati su designazione del Segretario generale della PCM.
7. Tutte le cariche hanno inizialmente la durata massima di 3 anni, dopo di che si procederà alle

elezioni sulla base delle modalità di cui all'art. 38.

8. I Soci fondatori contribuiscono alle spese per l'istituzione del Circolo in parti uguali
9. Le quote sociali per l'anno 2010 sono stabilite in € per il personale in servizio in € ... per il personale in quiescenza, da versarsi in un'unica soluzione. Le successive quote sono stabilite dal Consiglio direttivo entro il mese di settembre. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale.

Art. 2

(Sede e durata)

1. Il Circolo ha sede in Roma presso Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370. *x*
2. Il Circolo ha durata illimitata.

Art. 3

(Soci)

1. Sono istituite le seguenti figure di soci: onorari, ordinari ed aggregati.
2. Sono Soci onorari:
 - a) Presidenti del Consiglio ed ex Presidenti del Consiglio;
 - b) Ministri ed ex Ministri senza portafoglio;
 - c) Sottosegretari ed ex Sottosegretari della PCM;
 - d) Segretario generale della PCM.
3. Sono Soci ordinari:
 - a) dipendenti di ruolo in servizio;
 - b) personale dei ruoli della PCM in quiescenza;
 - c) personale comandato in servizio presso la Presidenza del Consiglio.
4. Sono Soci aggregati:
 - a) il coniuge ed i figli dei soci ordinari;
 - b) il personale comandato di cui alla lettera c) del comma 3 collocato in quiescenza mentre era in servizio presso la PCM;
 - c) coloro che svolgono attività lavorativa continuativa nell'ambito della Presidenza.

5. Per i soci aggregati di cui alle lettere b) e c) l'aggregazione è subordinata a delibera del Consiglio direttivo.
6. Ciascun socio ordinario può presentare fino a 2 soci aggregati oltre coniuge e figli.

Art. 4

(Organi del Circolo)

1. Sono organi del Circolo PCM:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori;
 - e) il Collegio dei probiviri.
2. Il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri rimangono in carica tre anni.
3. Ciascuna carica può essere esercitata al massimo per due mandati consecutivi

Art. 5

(Diritti dei soci)

1. Tutti i soci hanno pari diritti di frequentare la sede sociale, di partecipare alle attività e di beneficiare delle provvidenze promosse dal Circolo PCM, con le modalità indicate dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
2. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni e per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri.
3. Ad ogni socio compete un solo voto.

Art. 6

(Ospiti)

1. Ciascun socio può portare al proprio seguito, nel partecipare alle attività promosse dal Circolo, ospiti in numero non superiore al limite determinato, per ciascuna attività, dal Consiglio direttivo.

2. I familiari non iscritti al Circolo sono considerati ospiti e ad essi sono applicate le relative condizioni di partecipazione alle attività sociali.
3. In deroga al comma 2 i soci potranno estendere al coniuge e ai figli a carico le proprie condizioni di accesso agli impianti, versando al Circolo una quota di iscrizione agli impianti sportivi maggiorata, per ciascun familiare, del 50 per cento.

Art. 7

(Particolari modalità di ammissione al Circolo)

1. Il Consiglio direttivo può stabilire particolari modalità di ammissione al Circolo PCM a favore di personalità di particolare rilievo, fino ad un massimo di cento unità.

Art. 8

(Quote associative)

1. L'ammontare delle quote associative è determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo entro il mese di settembre.
2. Le quote associative sono annuali. Non sono consentite iscrizioni per frazioni d'anno, salva l'iscrizione iniziale. Quota intera.
3. Le quote associative sono personali, intrasmissibili e non rivalutabili.
4. I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale.

Art. 9

(Convocazione dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea dei soci può essere convocata in qualsiasi momento, sia con decisione del Consiglio direttivo, sia su richiesta motivata - indirizzata al Presidente - da parte di almeno un ventesimo dei soci o di tre membri del Consiglio direttivo.
3. La convocazione va effettuata con un preavviso di quindici giorni mediante avviso da affiggere nella sede sociale e deve specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
4. Nei casi di necessità ed urgenza il termine di preavviso di cui al comma 3 può essere ridotto a 7 giorni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di invalidare la riunione qualora non ravveda i

citati requisiti. Il presente comma si applica alla sola Assemblea ordinaria.

5. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione - da farsi almeno un'ora dopo la prima - l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Si applica per quanto compatibile l'articolo 28, le cui condizioni non vengono verificate se ciò non è richiesto da almeno tre soci presenti.
6. Le votazioni sono palesi, salvo quando riguardino persone.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze speciali previste dal presente Statuto; sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
8. Alle deliberazioni si applicano le stesse forme di pubblicità di cui al comma 3.
9. Di ogni riunione si redige processo verbale.

Art. 10

(Competenze dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea dei soci ordinaria:
 - a) elegge il Consiglio direttivo, i membri elettivi del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
 - b) delibera sul bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario del Circolo PCM predisposti dal Consiglio direttivo;
 - c) esamina la relazione del Collegio dei revisori;
 - d) delibera su tutte le proposte del Consiglio direttivo avanzate almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa;
 - e) delibera sulle materie che i soci ritengano di sottoporle con un documento scritto inviato al Presidente almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa;
 - f) delibera sulle proposte di modifica dei regolamenti interni.

Art. 11

(Competenze dell'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea dei soci straordinaria delibera:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di scioglimento del Circolo PCM..

Art. 12

(Composizione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri; 6 membri sono eletti dai soci con le modalità di cui all'articolo 38; 1 è nominato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio.
2. Qualora nella composizione del Consiglio si verificassero vacanze, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico del primo dei membri supplenti di cui all'art. 38, comma 5, per il rimanente periodo di durata del Consiglio.
3. I Consiglieri uscenti restano in carica dopo le elezioni, per la sola ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 13

(Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, in via straordinaria, se convocato dal Presidente o dietro richiesta avanzata al Presidente da parte di almeno tre membri del Consiglio direttivo.
2. Le riunioni sono valide con l'intervento di metà più uno dei membri.
3. Le votazioni sono palesi, salvo quando riguardino persone.
4. Di ogni riunione si redige processo verbale, che viene letto all'apertura della riunione successiva. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo le maggioranze speciali previste dal presente Statuto; sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
6. Le deliberazioni sono soggette a riesame su richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente da parte di almeno un ventesimo dei soci.

Art. 14

(Competenze del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è titolare della direzione e amministrazione del Circolo PCM ed è investito di tutti i poteri che non siano statutariamente riservati all'Assemblea. In particolare:

- a) predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo e l'assegnazione dei fondi alle singole sezioni;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario con l'acclusa relazione sull'attività svolta;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- d) nomina i responsabili delle sezioni e designa i coordinatori di sottosezioni, i quali sono investiti della carica con lettera firmata dal Presidente e dal responsabile della sezione competente; questi sono invitati dal Presidente a partecipare alle sedute del Consiglio direttivo quando si discutono questioni inerenti alla sezione stessa;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione;
- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
- g) ha la responsabilità del regolare funzionamento del Circolo PCM e del corretto impiego dei fondi;
- h) nomina, determinandone funzioni e poteri, e revoca motivatamente l'eventuale Direttore degli impianti sportivi, dandone informazione ai soci;
- i) delibera lo storno di disponibilità da un capitolo all'altro della previsione annuale di spesa.

Art. 15

(Comitati esecutivi e consiglieri delegati)

1. Il Consiglio direttivo può delegare proprie attribuzioni a comitati composti da alcuni dei suoi membri o a suoi singoli membri, determinando i limiti e la durata della delega.
2. I comitati o consiglieri delegati di cui al comma 1 possono disporre, in casi di assoluta necessità e nell'ambito della propria delega, provvedimenti urgenti e indispensabili per ovviare a situazioni di danno per il Circolo PCM, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio direttivo entro 48 ore per la ratifica nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.
3. Le deleghe di cui al comma 1 possono essere in qualsiasi momento revocate dal Consiglio direttivo.

Art. 16

(Sezioni)

1. Il Circolo PCM organizza le sue attività attraverso le sezioni, la cui costituzione è deliberata dal Consiglio direttivo.
2. Le sezioni svolgono le proprie attività sulla base di programmi elaborati in seno alle rispettive assemblee e approvati dal Consiglio direttivo.
3. E' istituita all'interno del Circolo PCM la "Sezione Solidarietà", il cui regolamento dovrà prevedere le modalità di tenuta della contabilità e la nomina di un tesoriere. Dei suoi interventi la sezione riferisce al Consiglio direttivo in apposite sedute alle quali partecipano anche i sindaci.

Art. 17

(Cariche interne al Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente assume la rappresentanza del Circolo, convoca il Consiglio direttivo e lo presiede, è responsabile delle attività sociali, di ogni atto amministrativo del Circolo e firma la corrispondenza.

Art. 19

(Vicepresidente)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento di questi o per sua delega.

Art. 20

(Segretario)

1. Il Segretario è incaricato della tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci, provvede al disbrigo ed alla conservazione di tutta la corrispondenza, nonché dei comunicati e degli avvisi, ed è responsabile della redazione del processo verbale delle riunioni del Consiglio direttivo. E' tenuto a coordinare tutte le attività del Circolo ed in tal senso deve controfirmare tutti gli avvisi e comunicati indirizzati ai soci dai responsabili delle

varie sezioni. Cura, di concerto con il Tesoriere, la regolare tenuta da parte degli uffici di segreteria dei libri contabili, delle ricevute e della documentazione delle spese di segreteria.

Art. 21 (Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i soci ordinari in possesso di requisiti tecnici idonei allo svolgimento dei compiti affidatigli.
2. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre al Consiglio direttivo. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. E' responsabile dell'aggiornamento di tutti i libri contabili e dell'inventario, nonché della loro regolare registrazione.
3. Il Consiglio direttivo può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1, un Vicetesoriere con l'incarico di collaborare con il Tesoriere ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 22 (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione del Circolo PCM; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina i bilanci e formula le osservazioni ritenute opportune; accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dal Circolo PCM a titolo cauzionale; vigila, per quanto di propria competenza, sull'osservanza dello Statuto.
2. Il Collegio dei revisori relaziona al Consiglio direttivo ed all'Assemblea secondo le modalità di legge.
3. Il Collegio dei revisori, nominati dall'assemblea, è composto da sette membri, cinque effettivi e due supplenti. Oltre al presidente designato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, due membri effettivi e un supplente sono designati dal consiglio direttivo; due membri effettivi e 1 supplente dalla lista o dalle liste partecipanti alle elezioni del consiglio direttivo non risultate vincitrici.
4. Qualora nella composizione elettiva del Collegio si verificassero vacanze, le sostituzioni avverranno con il subentro automatico di coloro che sono stati designati supplenti per

le componenti di cui al comma 3.

5. Ai fini dell'esercizio della propria attività di controllo, il Collegio dei revisori assiste alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 23

(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri decide in via definitiva sui ricorsi in materia di sanzioni a carico dei soci e con le modalità di cui all'art.24.
2. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea. Oltre al presidente designato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal consiglio direttivo; un membro effettivo e 1 supplente dalla lista o dalle liste partecipanti alle elezioni del consiglio direttivo non risultate vincitrici.

Art. 24

(Sanzioni a carico dei soci)

1. In caso di violazione da parte dei soci delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché di inosservanza delle comuni regole di comportamento, il Consiglio direttivo può applicare le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo;
 - b) sospensione dalle attività per un periodo non superiore a sei mesi;
 - c) esclusione definitiva dalle attività.
2. Contro le sanzioni di cui al comma 1 l'interessato può, entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento, fare ricorso al Collegio dei probiviri, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso
3. Decade dalla qualità di socio il dipendente in servizio che sia stato destituito dall'impiego.

Art. 25

(Accettazione dello Statuto)

1. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Art. 26

(Cessazione dalla qualità di socio)

1. Si cessa dalla qualità di socio:

- a) nei casi di esclusione o di destituzione dall'impiego previsto dall'art. 24;
- b) in caso di dimissioni, le quali vanno presentate alla Segreteria del Circolo PCM entro il mese di ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 27

(Eleggibilità)

- 1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci ordinari in regola con le quote sociali.
- 2. Nessun socio può essere eletto in uno stesso organo collegiale per più di due volte consecutive.
- 3. Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

Art. 28

(Incompatibilità)

- 1. Ogni carica sociale è incompatibile con l'assunzione di cariche sociali in altri circoli ricreativi pubblici o privati.
- 2. Le cariche di revisore e di probiviro sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.
- 3. Tutte le cariche sociali sono incompatibili con gli eventuali incarichi di Direttore e Conservatore degli impianti sportivi, i quali sono anche incompatibili tra loro.

Art. 29

(Esercizio finanziario)

- 1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30

(Entrate)

1. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali ordinarie annuali;
- b) dai contributi disposti dall'Amministrazione della Presidenza del Consiglio;

- c) da eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- d) dai contributi straordinari dei soci;
- e) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto.

Art. 31

(Spese)

- 1 Tutte le spese devono essere debitamente documentate.
2. Ogni responsabile di sezione dovrà produrre al Tesoriere, con cadenza trimestrale, dettagliato rendiconto delle anticipazioni di fondi percepite, delle eventuali voci in entrata a favore del Circolo e delle varie voci di spesa sostenute, nonché dell'eventuale disponibilità di cassa; il rendiconto, vistato dal Tesoriere e dal Segretario, dovrà essere sottoposto alla firma del Presidente o del Vicepresidente. Al rendiconto deve essere allegata la documentazione prevista.

Art. 32

(Obbligo di rendicontazione)

1. Il progetto di bilancio e il rendiconto economico e finanziario del Circolo PCM, predisposti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio direttivo, sono discussi e votati in Assemblea. La redazione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario sono obbligatorie.
2. Dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio e il rendiconto di cui al comma 1, sono pubblicati su apposito notiziario messo a disposizione di tutti i soci.

Art. 33

(Distribuzione di fondi)

1. E' fatto divieto durante la vita del Circolo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34

(Responsabilità amministrativa)

1. La responsabilità della gestione amministrativa è assunta solidalmente dal Presidente e dai membri del Consiglio direttivo.

Art. 35

(Modifiche dello Statuto)

1. La modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea straordinaria.
2. La proposta di modifica dello Statuto è riportata integralmente nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. La proposta di modifica dello Statuto deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti in Assemblea.
4. La proposta può essere approvata con la procedura ordinaria nei casi in cui lo Statuto debba conformarsi a norme di legge o a disposizioni applicative di legge.

Art. 36

(Regolamenti interni)

1. Il presente Statuto è integrato con i regolamenti interni disciplinanti il funzionamento delle sezioni, la frequenza degli impianti sportivi e l'organizzazione amministrativo-contabile del Circolo PCM.
2. I regolamenti interni sono adottati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio.
3. Le modifiche dei regolamenti interni sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 37

(Scioglimento del Circolo)

1. Lo scioglimento del Circolo è deliberato in Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci.
2. In caso di scioglimento del Circolo per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, al Fondo di previdenza per il personale della Presidenza.

Art. 38

(Procedimento elettorale)

1. Le elezioni per i membri elettivi del Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri avvengono a cura di una Commissione di cinque soci, nominata contestualmente alla convocazione dell'Assemblea dal Consiglio direttivo, a maggioranza

dei due terzi dei suoi membri e con esclusione dei membri degli organi sociali uscenti.

2. La Commissione, che elegge nel proprio seno un Presidente, predispone l'elenco dei soci elettori ed eleggibili, prepara le schede e nomina gli scrutatori in numero non inferiore a tre.
3. Sono elettori oltre i soci ordinari già iscritti che abbiano rinnovato la tessera entro il 31 dicembre anche i nuovi soci ordinari iscritti al Circolo da almeno 3 mesi prima della data in cui avvengono le elezioni.
4. Sono eleggibili i soci ordinari che abbiano requisiti previsti dall'art. 27.
5. L'elezione del Consiglio direttivo si effettua con sistema maggioritario per liste concorrenti. Le liste sono composte da un candidato alla carica di Presidente e cinque candidati effettivi più due supplenti alla carica di Consigliere. Ciascuna lista è presentata dal candidato alla carica di Presidente, corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura degli altri componenti. E' quindi messa a disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Le votazioni vengono effettuate per schede, a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:
 - a) le schede di votazione recano per ciascuna lista: nome, cognome e candidatura dei componenti. Il voto può essere espresso dall'elettore a favore di una sola lista considerata nella sua unitarietà. Sono nulli i voti dati a più liste. La validità dei voti contenuti nella scheda è comunque ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo la presenza di inoppugnabili segni di riconoscimento;
 - b) la scheda, piegata in quattro dallo stesso elettore, è depositata nell'urna alla presenza degli scrutatori, i quali prenderanno nota dell'avvenuta votazione;
 - c) sono eletti i componenti la lista che ottiene la maggioranza dei voti validi;
 - d) qualora si verifichi una situazione di parità tra i voti ottenuti dalle liste si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo due settimane dopo il primo.
7. Gli eletti entrano in carica una volta ultimato il procedimento elettorale.
8. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o del Presidente del Circolo PCM, le elezioni dovranno essere indette entro sessanta giorni.

ROMA 18 NOVEMBRE 2009

IL PRESIDENTE

VERBALE

Oggi 18 Novembre 2009, alle ore 10.00 si è riunito il Comitato ristretto del Circolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando mandato al Presidente eletto Sig. Giorgio Pizzi, di provvedere alla registrazione dello Statuto ed atto costitutivo presso l'Ufficio delle entrate R.C.B. Roma 1.

La riunione è terminata alle ore 11.00